

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PHYSICALPUB

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 E' costituita una Associazione denominata **PHYSICALPUB**.

L'Associazione ha sede in Segrate (MI).

Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione e secondo le necessità dell'Associazione, potrà istituire sedi secondarie nelle varie città italiane ed estere.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 2 L'Associazione è apolitica. L'Associazione si intende costituita nella previsione degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, concernenti le "Associazioni non riconosciute". Trattasi di Associazione di diritto privato, operante nel territorio italiano, senza scopo di lucro, come tale definita "Ente non commerciale" ai sensi della legislazione italiana.

E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita e lo scioglimento dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il fine dell'Associazione consiste nel perseguire, mediante la solidale partecipazione degli associati, finalità di divulgazione scientifica, la promozione e la diffusione di una maggiore cultura ed attenzione nei confronti di temi relativi alla scienza e alla ricerca, con particolare interesse riguardo all'esplorazione spaziale.

L'associazione si ispira ai principi che sono alla base del movimento associazionistico mondiale ed in rapporto ad esso agisce: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

L'associazione intende contribuire allo sviluppo durevole della propria comunità attraverso le politiche approvate dai propri associati; l'associazione intende realizzare i propri scopi associativi mediante il coinvolgimento delle risorse vive delle comunità in cui opera, dei volontari, dei fruitori dei servizi, degli altri enti con finalità sociale e con gli enti pubblici, attuando in questo modo, grazie all'apporto degli associati, l'autogestione responsabile dell'ente.

Art. 3 **OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Scopi dell'Associazione sono la divulgazione scientifica, la promozione e la diffusione di una maggiore cultura ed attenzione nei confronti di temi relativi alla scienza e alla ricerca, con particolare interesse riguardo all'esplorazione spaziale.

Gli scopi dell'Associazione saranno attuati principalmente mediante:

- l'organizzazione, la partecipazione e la promozione di eventi culturali, ludici e di divulgazione quali: mostre, concerti, convegni e manifestazioni culturali;
- l'organizzazione e la partecipazione a corsi e laboratori in materia scientifica;
- la divulgazione scientifica tramite social networks, blog, articoli su riviste generaliste e specializzate;
- stipula di convenzioni con Istituti, Enti pubblici e privati al fine di perseguire il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere in via non prevalente qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, dagli Enti pubblici, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II - DEI SOCI

Art. 4 Il numero degli associati è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'associazione disciplina e uniforma il rapporto e le modalità associative garantendo l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e garantendo la piena democraticità nell'approvazione delle deliberazioni e delle decisioni.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (c.d. *soci fondatori*) nonché coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (c.d. *soci ordinari*).

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, ovverosia persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere persone giuridiche, attraverso la rappresentanza di una persona designata dall'ente interessato.

Tutte le categorie di soci, se maggiorenni ed in regola con i requisiti di socio, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per l'approvazione del rendiconto annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa.

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI

E' facoltà del Consiglio Direttivo accogliere ovvero rigettare la domanda di ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione di un nuovo socio con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

L'accoglimento della domanda di ammissione dà diritto a diventare socio previo pagamento della quota associativa di ingresso e di quella annuale, così come definita dal Consiglio Direttivo.

E' prevista una quota associativa di ingresso e una quota associativa annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e possono occorrere per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per persistente violazione degli obblighi statutari, per esclusione deliberata dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati sono tenuti:

1. Al pagamento della quota associativa di ingresso nonché di una quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
2. All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa

sociale attraverso versamento di quote straordinarie;

3. Al rispetto dei diritti di partecipazione alle assemblee ordinarie.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

Art. 8 ESPULSIONE DEI SOCI

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.

Art. 9 RECESSO DEL SOCIO

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con qualsiasi strumento.

Recede se non paga la quota annuale.

TITOLO III - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;

Le cariche sociali non sono retribuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO III/A - DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 11 ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate con apposita comunicazione da inviare con formalità che saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
3. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
4. approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata:

1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. L'assemblea deve essere inoltre convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un numero di soci che rappresentino un decimo degli iscritti. In quest'ultimo caso, se il consiglio direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Essa dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 14 REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci presenti. È ammesso il voto per delega per un massimo di due deleghe ricevute per socio.

Art. 16 DECISIONI ASSEMBLEARI

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

TITOLO III/B - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 NOMINA E DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre membri, come verrà determinato dall'assemblea stessa.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Art. 18 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti patrimoniali;
3. stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
4. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
5. approva i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea dei soci;
6. conferisce e revoca procure;
7. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
8. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
9. compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
10. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
11. formula il regolamento interno dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
12. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
13. favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

Art. 19 STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un vice Presidente, il Segretario amministrativo e tesoriere fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza che si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 20 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre dei consiglieri.

TITOLO III/C - DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Art. 22 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al segretario amministrativo e tesoriere ovvero ad un componente nominato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III/D - DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 Il Vice Presidente subentra nel ruolo del Presidente in caso di sua assenza ovvero suo impedimento e ne subentra nei poteri.

TITOLO III/E - DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 24 Il Segretario Amministrativo nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, ha in consegna la segreteria dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adempie a tutti gli altri incarichi che gli vengono affidati in collaborazione del Consiglio Direttivo per l'esecuzione delle decisioni assembleari.

TITOLO III/F - DEL TESORIERE

Art. 25 il Tesoriere è responsabile dei fondi dell'associazione ed ha in custodia quanto versato dall'Associazione; deve predisporre, insieme al Presidente dell'Associazione, il bilancio annuale ed gli eventuali budget semestrali da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione. Il Tesoriere ha la rappresentanza e la firma sociale nei confronti degli istituti bancari e postali.

TITOLO IV - DEL PATRIMONIO

Art. 26 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dal fondo di riserva.

Le somme versate delle quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 27 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea dei soci deve approvare il rendiconto consuntivo ed il budget approvati dal Consiglio Direttivo.

Arti. 28 REGIME FISCALE

Al fine di consentire all'Associazione di poter usufruire del regime fiscale di favore previsto dall'art.148 DPR.n.917/86 e dall'art.4 DPR.n.633/1972, si confermano le clausole indicate dallo stesso art.148, co.8 DPR.n.917/86, che, di volta in volta, sono state recepite specificatamente nei singoli articoli di riferimento del presente statuto:

1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui

atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento vale quanto indicato all'art.25 che precede.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

Art. 30 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono gli art.36 e ss. del Codice Civile e le altre disposizioni di legge previste in materia.